

REPUBBLICA ITALIANA

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - SABATO 4 NOVEMBRE  
2000 - N. 50

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

## AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : [Avv.Michele Arcadipane](#)

## SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 novembre 2000, n. 20.

[Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia](#)

pag. 1

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 novembre 2000, n. 20.

**Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

*la seguente legge:*

TITOLO I  
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI  
AGRIGENTO

Art. 1.  
*Istituzione e finalità*

1. E' istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
2. Il Parco ha finalità di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle dei Templi ed in particolare persegue:
  - a) l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici e culturali;
  - b) la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
  - c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
  - d) la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;
  - e) la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale.
3. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

## Art. 2.

### *Perimetro e zone*

1. Il Parco archeologico è delimitato con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 ed i suoi confini non possono subire variazioni in diminuzione.
2. Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:
  - a) zona III - archeologica;
  - b) zona III - ambientale e paesaggistica;
  - c) zona III - naturale attrezzata.
3. I confini delle zone differenziate del Parco sono individuati in sede di redazione del piano del Parco di cui all'articolo 14. Alla zonizzazione deve esser data adeguata pubblicità.
4. Resta fermo quanto disciplinato dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Regione siciliana 13 giugno 1991 e quanto disposto dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

## Art. 3.

### *Zona I - archeologica*

1. La zona archeologica, costituita dall'area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme.
2. Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle emergenze d'interesse archeologico e dai siti archeologici.
3. Nella zona è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e in genere opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio.
4. Possono essere autorizzati, nel rispetto dell'ambiente archeologico e paesaggistico, soltanto:
  - a) le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata, altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico;
  - b) i collegamenti viari carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;
  - c) i mutamenti di destinazione d'uso, le modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere

provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

e) le esecuzioni di opere murarie e la realizzazione di recinzioni, nonché i mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne luminose e no, con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica all'ambiente e, previo parere *vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, (comma modificato con l'art. 11 comma 3 della L.R. 14/2006)* ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno;

f) le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1;

g) le arature e gli scavi di altro genere a profondità non superiore a cm. 30 nonché l'uso di mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni;

h) gli interventi sui manufatti esistenti nel cimitero di Bonamorone.

#### Art. 4.

##### *Zona II - ambientale e paesaggistica*

1. La zona ambientale e paesaggistica comprende le aree di rispetto intorno alla zona I per garantire l'inserimento appropriato nell'ambiente delle emergenze archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché per garantire le finalità di cui all'articolo 1.

2. Nella zona, oltre alle opere di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono essere, altresì, autorizzate:

a) le modifiche a costruzioni, impianti e, in genere, ad opere legalmente esistenti, a carattere temporaneo e provvisorio ovvero la realizzazione di volumi tecnici e pertinenze assolutamente indispensabili per la fruizione del manufatto, purché conformi al piano di cui all'articolo 14 e purché non comportino aumenti di volume e di altezza;

b) le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesse cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree.

3. E' fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

#### Art. 5.

##### *Zona III - naturale attrezzata*

1. La zona naturale attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti.

2. Nella zona, oltre alle opere di cui agli articoli 3 e 4, possono essere autorizzate, solo se previste dal piano di cui all'articolo 14, la modifica e la trasformazione delle opere edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza e residenza dei flussi di visitatori, purché non comportino aumenti di volume e di altezze.

3. L'aspetto morfologico e la tipologia degli insediamenti esistenti devono essere stabiliti dal piano del Parco sulla base di uno studio paesaggistico ed ambientale, con riferimento all'immagine del paesaggio agrario consolidato ed alle caratteristiche costruttivo-tipologiche tradizionali che dovranno essere mantenute.

4. E' fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

Art. 6.

*Variazioni del perimetro del Parco*

1. Il perimetro del Parco può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.
2. La variazione del perimetro del Parco è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, nonché del Consiglio comunale di Agrigento ed applicata la procedura di pubblicazione all'albo pretorio e trasmissione del piano e degli allegati prevista dall'articolo 14.

Art. 7.

*Organi del Parco*

1. Sono organi del Parco:
  - a) il Consiglio;
  - b) il Direttore;
  - c) il *Revisore legale*. (**lettera sostituita dall'art.62 comma 2 della L.R.7 maggio 2015 n°9**)

Art. 8.

*Consiglio del Parco. Composizione*

1. Il Consiglio del Parco è composto:
  - a) *da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con funzione di Presidente del Consiglio;*
  - b) *dal Sindaco del comune di Agrigento;*
  - c) *dal Soprintendente ai beni culturali e ambientali competente per territorio;*
  - d) *da un esperto in economia dei beni culturali, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;*
  - e) *da un esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi, nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. (comma sostituito dall'art.62 comma 1 della L.R.7 maggio 2015 n°9)*
2. Partecipa ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del Parco.
3. Partecipano ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, tre esperti nominati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, tra quelli designati da fondazioni o associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale che si sono particolarmente distinte in attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dirigente amministrativo.
5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Parco sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Ai componenti del Consiglio del Parco spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, *nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. (parte del comma soppresso dall'art.62 comma 4 della L.R.7 maggio 2015 n°9)*
7. Il Consiglio del Parco è costituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed

ambientali e per la pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

8. I componenti di cui alle lettere a), f) e g) possono essere confermati una sola volta.

9. I componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

#### Art. 9.

##### *Compiti del Consiglio del Parco*

1. Il Consiglio del Parco per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1:

a) adotta il piano di cui all'articolo 14;

b) approva il piano triennale di attività che deve prevedere, tra l'altro:

1) interventi di ricerca archeologica;

2) interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;

3) il recupero ed il restauro dell'ambiente e del paesaggio;

4) il recupero, anche tramite espropriazione, a funzioni culturali e sociali e di supporto ai servizi del Parco di fabbricati ed immobili legalmente esistenti entro il perimetro del Parco;

5) il recupero della viabilità interna esistente nel rispetto delle norme di tutela e salvaguardia del territorio;

6) la realizzazione delle viabilità interne e dei sistemi di raccordo e di comunicazione tra il Parco e la città di Agrigento e gli insediamenti turistici siti nelle zone esterne al perimetro del Parco, secondo le prescrizioni del piano;

c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, che devono rispondere a criteri di economicità e di risultato;

d) *delibera sulla dotazione organica del Parco e sul regolamento di organizzazione. Per il primo triennio di applicazione della presente legge è utilizzato personale dell'Amministrazione regionale; (comma soppresso con l'art. 127 comma 37 della L.R. 28 dicembre 2004 n°17)*

e) delibera il regolamento che disciplina i divieti e le attività ammesse all'interno del Parco;

f) delibera il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa del Parco;

g) delibera la nomina di commissioni di esperti per l'approfondimento o la risoluzione di particolari e rilevanti questioni.

g bis) elabora la strategia gestionale attraverso l'attività di pianificazione e programmazione *(comma aggiunto con l'art. 9 comma 2 della L.R. 17 marzo 2016 n°3)*

#### Art. 10.

##### *Direttore del Parco*

1. L'incarico di direttore del Parco è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa delibera della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato da almeno dieci anni, in possesso di comprovata esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva.

2. L'incarico ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato per una sola volta.

3. Il direttore del Parco:

a) organizza l'attività amministrativa del Parco;

b) sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo;

c) attua le direttive del Consiglio del Parco in ordine all'attività progettuale di restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del Parco;

d) relaziona semestralmente all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e al Consiglio del Parco.

*e) attiva, ferme restando le dotazioni finanziarie assegnate, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 13, progetti obiettivi, di valorizzazione infra e plus orario di lavoro, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995 n. 11". (comma aggiunto con l'art. 76 comma 15 della L.R. 3 dicembre 2003 n°20)*

Art. 11.

*Vigilanza e controlli*

1. Il Parco è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
2. Tutte le deliberazioni del Consiglio del Parco sono esecutive e devono essere comunicate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3. Le deliberazioni del Consiglio di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 9 sono sottoposte al controllo anche di merito dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione che lo esercita entro trenta giorni dalla ricezione della delibera.
4. La deliberazione di cui alla lettera f) dell'articolo 9 è approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla ricezione, sentito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
5. La richiesta di chiarimenti, che può essere fatta al Consiglio una sola volta, interrompe i termini di cui ai commi 3 e 4.
6. Gli atti del Direttore del Parco sono immediatamente esecutivi e possono essere sospesi dal Presidente del Consiglio del Parco entro dieci giorni dall'affissione all'albo del Parco. Essi sono inviati entro cinque giorni dalla sospensione all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per il controllo di legittimità, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla ricezione.
7. Qualora gli organi del Parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione a mezzo di commissario ad acta.

Art. 12.

*Collegio dei revisori*

1. Il Revisore legale è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni, fra dipendenti inclusi nei ruoli regionali, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Al Revisore legale è corrisposto per ogni seduta il trattamento dovuto a norma delle vigenti disposizioni. ***(articolo sostituito dall'art.62 comma 3 della L.R.7 maggio 2015 n°9)***

Art. 13.

*Criteri di gestione*

1. Il Parco deve essere gestito secondo criteri di economicità e di risultato. Il regolamento delle attività nel Parco può prevedere oneri concessori a carico di coloro che intendano svolgere attività nel Parco e costi dei servizi a carico dei visitatori e degli altri fruitori.
2. I bilanci di previsione sono approvati dal Consiglio del Parco su proposta del direttore entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmessi entro i dieci giorni successivi all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Con le stesse procedure i bilanci consuntivi sono approvati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Possono essere autorizzati progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali del Parco, nonché dirette alla ricerca, studio, scavo e conservazione dei beni medesimi. Le iniziative avranno priorità se collegate al recupero dei beni, anche attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, e dirette alla creazione di occupazione aggiuntiva di

giovani disoccupati. I progetti possono prevedere l'affidamento in concessione di beni a tempo determinato ad enti, istituzioni, associazioni senza scopo di lucro, imprese private anche riunite in consorzi. I progetti, se ritenuti meritevoli per le caratteristiche e gli obiettivi individuati, sono ammessi ai piani di finanziamento che l'amministrazione del Parco appronta semestralmente per attingere alle risorse regionali, nazionali ed europee.

#### Art. 14.

##### *Redazione del piano del Parco*

1. Entro sei mesi dall'insediamento il Consiglio del Parco conferisce l'incarico per la redazione del piano del Parco e delle relative norme regolamentari con le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni ad un gruppo di progettazione dove siano almeno presenti esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, ambiente, antropologia, agronomia, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Fa parte del gruppo di progettazione, come consulente, il progettista del piano regolatore generale del comune di Agrigento.
2. Il mancato conferimento dell'incarico di cui al comma 1 nel termine stabilito determina la decadenza degli organi gestionali del Parco.
3. Sulla base delle valutazioni tecnico-discrezionali, redatte dal Soprintendente ai beni culturali ed ambientali, relative all'individuazione dei beni appartenenti al patrimonio archeologico come definito dall'articolo 3, all'ambiente ed al paesaggio tipicizzato e sulla base, altresì, di uno studio agronomico, di una verifica delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, di una catalogazione dei beni inclusi nel patrimonio archeologico e di uno studio paesaggistico, ed acquisite le linee di tendenza dello sviluppo della ricerca scientifico-archeologica nella Valle dei Templi, il piano individua e definisce la destinazione d'uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonché l'inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del Parco e, considerato il particolare stato franoso della zona, le opere di sistemazione idraulico-forestale, non in contrasto con il contesto degli ambienti tutelati, per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1 e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. Il piano può ampliare il perimetro del Parco includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili a garantire l'integrità del Parco sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale.
5. Per gli immobili dei quali sia prevista l'espropriazione deve essere predisposto apposito piano particellare d'esproprio e relativo elenco. Fra gli immobili da espropriare devono altresì essere identificati nel piano quelli per i quali si rende opportuna la concessione in uso agli stessi soggetti espropriati o, in caso di rifiuto di questi, a quegli altri soggetti che intendano praticare in detti immobili le attività indicate come possibili dal piano stesso.
6. Il piano tiene conto del programma delle attività redatto dal Consiglio del Parco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 e delle direttive apposite emanate dal predetto organo.
7. Il piano del Parco è adottato dal Consiglio del Parco, entro dodici mesi dall'affidamento dell'incarico di redazione dello stesso, sentiti la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ed il Consiglio comunale di Agrigento.
8. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali da affiggersi nella città di Agrigento, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
9. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano. I proprietari degli immobili compresi nel piano possono presentare opposizioni.
10. Sulle osservazioni e opposizioni, che devono essere visualizzate a cura della Direzione del Parco in apposite planimetrie, il Consiglio del Parco formula le proprie deduzioni entro un mese

dalla scadenza del termine di presentazione delle opposizioni e osservazioni medesime.

11. Il piano del Parco è approvato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, entro quattro mesi dalla presentazione del piano all'Assessorato medesimo.

12. Col decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

13. Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione, il Consiglio del Parco è tenuto ad effettuarla entro quattro mesi.

#### Art. 15.

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza sul territorio del Parco è affidata al Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Agrigento che può avvalersi delle strutture all'uopo costituite presso la Soprintendenza, restando fermi i poteri di controllo del territorio attribuiti al Sindaco di Agrigento e quelli sostitutivi della Regione siciliana.

2. Chiunque, contravvenendo alle norme della presente legge nonché alle altre norme vigenti realizza opere di qualsiasi natura e specie ed il proprietario o il committente se persona diversa, è oggetto di una immediata diffida alla demolizione dell'opera abusiva e comunque alla sua rimozione. Al contravventore può essere assegnato un tempo massimo di giorni trenta per provvedervi ed, in mancanza, nei tempi strettamente indispensabili imposti dalle particolari caratteristiche di tempo e luogo, il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali ordina l'immediata demolizione o rimozione dell'opera abusiva alla squadra di pronto intervento di cui all'articolo 16.

3. Tutte le spese relative nonché le sanzioni amministrative sono a carico del contravventore e del proprietario dell'area, se diverso dal primo. Per l'esecuzione si applica il regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910.

4. Alle norme sanzionatorie deve essere data opportuna pubblicità anche a mezzo del comune di Agrigento. Deve essere costituito presso la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento un ufficio informazioni in grado di fornire tutte le notizie utili sullo stato del territorio o della singola particella.

#### Art. 16.

##### *Squadra di pronto intervento del Parco*

1. Per i fini di cui all'articolo 15 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste costituisce una squadra di pronto intervento composta da guardie forestali con compiti di vigilanza sul territorio e di esecuzione delle ordinanze sanzionatorie del Sovrintendente ai beni culturali ed ambientali.

#### Art. 17.

##### *Procedure coattive in corso*

1. Fino all'approvazione del piano del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, rimangono sospese le procedure sanzionatorie amministrative previste dalle leggi regionali in vigore nell'ambito del perimetro del Parco stesso.

2. La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, anche nelle more dell'approvazione del prescritto piano del Parco, è autorizzata a procedere alla demolizione o acquisizione dei fabbricati realizzati in violazione delle norme edilizie e vincolistiche in vigore ed edificati nelle sole strutture portanti, non utilizzati a fini abitativi, in base ad un piano di individuazione degli stessi.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 15 hanno immediata attuazione e prevalgono sulle norme attualmente vigenti. Nel caso di prosecuzione, ampliamento o sopraelevazione di opere edilizie



abusive interessanti le aree protette, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 si estende all'intero manufatto abusivo preesistente, tranne se utilizzato effettivamente a scopo abitativo.

Art. 18.

*Regime delle espropriazioni*

1. Con successiva legge e sulla base della normativa statale si provvederà ad individuare gli interventi necessari per garantire il diritto all'abitazione ed allo svolgimento di attività imprenditoriali di coloro le cui abitazioni e le cui attività attualmente insistono nell'area delimitata a Parco archeologico.

Art. 19.

*Norme di salvaguardia*

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 14 restano in vigore nelle aree di Parco di cui all'articolo 2 le norme del decreto del Presidente della Regione 13 giugno 1991.
2. Dalla data di approvazione del piano del Parco la disciplina delle attività nel Parco è regolata dallo stesso.

*Art. 19. bis*

*(Applicazione di disposizione)*

*1. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento le norme contenute nel Titolo II della presente legge."  
(Articolo aggiunto con il comma 38 dell'art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004 n°17)*

TITOLO II

SISTEMA DEI PARCHI ARCHEOLOGICI REGIONALI

Art. 20.

*Istituzione e finalità*

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad individuare, con apposito decreto, le aree che, in relazione alla presenza di rilevante patrimonio archeologico, possono essere istituite in parco archeologico regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data del decreto di istituzione del Parco, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede ad individuare con decreto le aree già perimetrate dalle competenti soprintendenze ai beni culturali ed ambientali.
4. Entro 180 giorni dall'individuazione delle aree di cui al comma 2, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio provvedono ad avanzare all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione la proposta di parco, sentiti i comuni interessati che debbono pronunziarsi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta della soprintendenza.
5. La proposta di parco deve contenere la perimetrazione dell'area archeologica (zona A), la

perimetrazione dell'area di rispetto (zona B) e l'eventuale perimetrazione dell'area di interesse paesaggistico (zona C).

6. La proposta deve contenere, altresì, uno schema di regolamento che, per le aree nel parco individuate, indichi modalità d'uso, vincoli e divieti.

7. Il parco archeologico è istituito con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali. La normativa del parco archeologico costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.

8. Il parco ha autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione delle entrate che affluiscono al suo bilancio e non include le spese relative al personale.

9. Il bilancio ed il conto consuntivo del parco sono approvati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

10. Le entrate del Parco sono costituite da:

a) somme allo stesso assegnate a carico dello stato di previsione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il funzionamento dell'istituzione;

b) proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai servizi offerti a pagamento, dalla vendita di pubblicazioni dallo stesso edite e da altre attività organizzate dal parco;

c) contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati.

11. Al parco è assegnata la dotazione di personale stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il direttore del Parco.

12. Con apposito regolamento, emanato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento del parco.

#### Art. 21.

##### *Organi del parco*

1. Sono organi del parco:

a) il direttore;

b) il comitato tecnico-scientifico.

#### Art. 22.

##### *Direttore del parco. Nomina e funzioni*

1. L'incarico di direttore del Parco è conferito, a tempo determinato, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

2. Il direttore, cui spetta la rappresentanza legale e la responsabilità generale della gestione del parco, esercita le seguenti funzioni:

a) partecipa al comitato tecnico-scientifico;

b) predisporre lo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco ed il programma annuale e triennale di attività, con particolare riferimento alla ricerca archeologica, al restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico;

c) dà esecuzione ai medesimi programmi, dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

d) sovrintende al corretto funzionamento del parco, vigilando sul rispetto del regolamento;

e) dirige il personale del parco;

f) formula proposte da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico, ivi compresi gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;

g) provvede alle spese necessarie per l'ordinario funzionamento del parco;

h) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.

Art. 23.

*Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni*

1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro 60 giorni dal decreto di istituzione del parco ed è composto:

- a) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, con funzioni di presidente;
- b) dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati;
- c) da due esperti designati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
- d) da un esperto, designato dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati, scelto tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale.

2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.

3. I componenti designati durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una volta sola.

4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico sono corrisposti un rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione, se dovuta, nonché un gettone di presenza nella misura pari a quella spettante ai componenti del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali.

5. Fermi restando i compiti di tutela delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, per gli interventi proposti dal direttore del parco e da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso, il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico presieduto dal sovrintendente ai beni culturali ed ambientali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi degli articoli 21 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 24.

*Abrogazione di norme*

1. L'articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è abrogato.

TITOLO III  
NORME FINALI

Art. 25.

*Oneri finanziari*

1. Per le finalità del Titolo I della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa complessiva di lire 650 milioni, di cui:

- a) 100 per le finalità dell'articolo 8;
- b) 50 per le finalità dell'articolo 12;
- c) 500 per le finalità dell'articolo 14.

2. Per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzata la spesa di lire 1.650 milioni di cui:

- a) 100 per le finalità dell'articolo 8;
- b) 50 per le finalità dell'articolo 12;
- c) 1.500 per le finalità dell'articolo 14.

3. All'onere complessivo di lire 650 milioni si fa fronte per l'esercizio 2000 con le disponibilità del

capitolo 21257 - cod. 1001 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

4. L'onere complessivo di lire 1.650 milioni per l'esercizio 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002, progetto 01.08.02 (cod. 1001).

5. Per le finalità del Titolo II della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

#### Art. 26.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.  
Palermo, 3 novembre 2000.

LEANZA

*Assessore regionale per i beni culturali  
ed*

*GRANATA ambientali e per la pubblica  
istruzione*

#### NOTE

##### **Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

##### *Nota all'art. 1, comma 3:*

L'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", così dispone:

"Art. 146 - *Beni tutelati per legge.* - 1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144."

*Nota all'art. 2, comma 1:*

L'art. 1 del D.P.Reg. 13 giugno 1991, recante "Delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento", così dispone:

"1. Il confine del Parco archeologico di Agrigento coincide con il confine della zona "A" delimitata con l'art. 2 del D.M. 16 maggio 1968, modificato con D.M. 7 ottobre 1971, richiamati in premessa."

*Note all'art. 2, comma 4:*

- Gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.Reg. 13 giugno 1991, così dispongono:

"3. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti, sono inoltre individuate le seguenti zone costituenti il territorio di completamento e di rispetto necessario all'esistenza ed al godimento del parco e dei suoi valori:

a) il territorio compreso nel perimetro di cui alla zona "B" delimitata con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971, con l'aggiunta del territorio compreso entro il confine esterno delle particelle appresso indicate che, partendo dall'incrocio tra la regia trazzera Mosè e la stradella che arriva nella Villa Giudice, racchiude le particelle nn. 245 - 16 - 54 - 63 - taglia la 20 - 52 - 436 - 437 - 125 - 75 - 126 - 127 - 165 - 169 - 170 - 130 - 60 - del foglio di mappa n. 160, partt. nn. 88 - 143 - 80 - 211 - 212 - 254 - 164 - 163, taglia la regia trazzera S. Biagio, continua includendo le particelle nn. 237 - 249 - 136 - 135 - 67 - 68 - 66 - 65 - 72 - 100 - 99 - 60 - 263 - 262 - 4 - del foglio di mappa n. 155, continua ancora includendo le particelle nn. 85 - 84 - 79 - 78 - 75 - 141 - 72 - 71 - 70 - 86 e, seguendo il confine attuale della zona "B" di cui sopra, arriva al punto di partenza, cioè alla particella n. 245 del foglio di mappa n. 160;

b) il territorio compreso nel perimetro di cui alle zone "C" e "D" delimitate con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971;

c) il territorio compreso nel perimetro di cui alla zona "E" delimitata con l'art. 2 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971.

4. I territori di cui all'articolo precedente sono assoggettati ai vincoli di seguito indicati:

a) nel territorio descritto alla lett. a) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona "B" con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971, con la modifica del limite massimo di fabbricabilità fondiaria, il cui indice viene elevato da due a tre centesimi di metro cubo per metro quadrato;

b) nel territorio descritto alla lett. b) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona "D" con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971;

c) nel territorio descritto alla lett. c) dell'articolo precedente valgono le medesime prescrizioni stabilite per la zona "E" con l'art. 3 dei DD.MM. 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971;

d) sono confermate le prescrizioni di vincolo assoluto previste nell'ambito del Parco pirandelliano nella zona del Caos e nelle aree protette da vincoli idrogeologici, fluviali, marini e forestali.

5. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli precedenti, restano ferme le disposizioni contenute

negli ultimi due commi dell'art. 3 e dell'art. 5 del D.M. 16 maggio 1968, modificato con D.M. 7 ottobre 1971."

- L'art. 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante "Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale", così dispone:

"Art. 25. *Interpretazione autentica.* - 1. Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, così come attuate con decreto 16 maggio 1968 e con decreto 7 ottobre 1971, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 131 del 24 maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano inedificabilità assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalla legge n. 47 del 1985 e dalla legge n. 724 del 1994."

*Nota all'articolo 3, comma 4, lettera d):*

L'art. 20, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", così dispone:

"Art. 20 - *Definizione degli interventi.* - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

*(Omissis).*"

*Nota all'art. 12, comma 2:*

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".

*Nota all'art. 14, comma 1:*

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".

*Nota all'art. 19, comma 1:*

Il D.P.Reg. 13 giugno 1991, recante "Delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 27 luglio 1991, n. 37.

*Nota all'art. 20, comma 1:*

L'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1997, n. 80, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana", così dispone:  
"Art. 1 - La Regione siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali ed ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà, provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e culturali.

Nel rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione siciliana promuove altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle

attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale."

*Note all'art. 23, comma 5:*

Gli artt. 21 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", rispettivamente così dispongono:

- "Art. 21 - *Obblighi di conservazione.* - 1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.

2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.

4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico."

- "Art. 151 - *Alterazione dello stato dei luoghi.* - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di 60 giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi 30 giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione."

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 453

"Norme di tutela e valorizzazione della Valle dei Templi di Agrigento".

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Adragna, Capodicasa, Di Betta, il 22 maggio 1997;

D.D.L. n. 302

"Norme di salvaguardia per la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico della Valle dei Templi e per la costituzione dell'Ente Parco".

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Scalia, Caputo, Catanoso, Formica, Granata, Grippaldi, La Grua, Ricotta, Stancanelli, Virzì, il 31 gennaio 1997.

D.D.L. n. 724

"Istituzione dell'Ente Parco della Valle dei Templi di Agrigento".

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Vella, Martino, Forgiione, La Corte, Liotta, Morinello, il 17 giugno 1998.

Trasmessi alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) rispettivamente il 29 maggio 1997, 14 febbraio 1997 e 23 giugno 1998.

Esaminati nelle sedute n. 58 del 18 giugno 1998, n. 60 del 23 giugno 1998, n. 61 e n. 62 del 24

giugno 1998; n. 64 e n. 65 del 7 luglio 1998, n. 66 dell'8 luglio 1998 e n. 67 del 9 luglio 1998.  
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) del testo coordinato nella seduta n. 67 del 9 luglio 1998.

Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 116 del 22 settembre 1998.

Esaminato dalla Commissione e rinviato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 74 del 29 settembre 1998.

Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 122 del 21 dicembre 1998.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 76 del 21 dicembre 1998.

Rinviato alla Commissione "Bilancio" (II) con nota n. 12853/ALCP del 25 giugno 1999.

Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 153 del 22 luglio 1999.

Riesitato per l'Aula dalla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) nella seduta n. 96 del 27 luglio 1999.

Relatore: Adragna Benedetto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 261 del 3 agosto 1999; n. 322 del 17 ottobre 2000; n. 324 e n. 325 del 19 ottobre 2000.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 326 del 24 ottobre 2000.

(2000.44.2252)

---